

PARCELLE

I ritardi nei pagamenti sono puniti con gli interessi di mora

Luca De Stefani ▶ pagina 5

Le fatture

CORRISPETTIVI PROTETTI

Per i ritardi nei pagamenti scattano gli interessi di mora

Chiarita l'applicazione della disciplina a tutti i lavoratori autonomi

PAGINA A CURA DI
Luca De Stefani

La disciplina relativa agli interessi di mora, contenuta nel Dlgs 231/02, si applica, in quanto compatibile, «anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche» (articolo 1, comma 2, Dlgs 165/01) o tra «lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli». Quindi, il tasso di interesse dimora dell'8% si applicherà a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai professionisti, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Sono queste le novità contenute nel Jobs act degli autonomi, le quali hanno risolto il dubbio che derivava dal fatto che l'articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 231/2002, prevede che per «transazioni commerciali» si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Nella lettera c) dello stesso articolo viene detto che per «imprenditore» si intende «ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione», senza comprendere tutti i lavoratori autonomi di cui al titolo III del libro V del Codice civile, inclusi

quelli disciplinati dell'articolo 2222 del Codice civile e non iscritti in albo collegi.

Quindi, ora non vi sono più dubbi circa l'applicazione delle regole cosiddette «europee» per gli interessi di mora a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai professionisti, alle imprese e alla Pa.

Termine «legale di pagamento»

In base alle regole «europee» sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, professionisti e/o Pa, gli interessi moratori decorrono, senza obbligo della preventiva costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (articolo 4, comma 1, del Dlgs 231/2002).

Ciò accade già nel Codice civile, secondo il quale per le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di

denaro sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora (articolo 1224, Codice civile), senza la necessità della sua costituzione. Non serve la costituzione in mora, quando il termine è scaduto, se la prestazione va eseguita al domicilio del creditore (articolo 1219, comma 2, Codice civile) e per legge l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve sempre essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (articolo 1182, Codice civile). Questo principio dell'automatismo è inderogabile dalle parti, quindi, e gli interessi decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora «a prescindere dal fatto che si sia in presenza di un termine legale o contrattuale» (Assonime 14 luglio 2014, n. 23).

A differenza delle regole del Codice civile, però, la disciplina cosiddetta «europea» individua un termine «legale di pagamento» nei casi in cui

gli accordi tra le parti non prevedano un «termine contrattuale» di scadenza. La norma stabilisce, cioè, un termine «legale di pagamento», salva la possibilità delle parti di pattuire un «termine contrattuale» superiore, a determinate condizioni, ovvero inferiore (articolo 4, comma 2, del Dlgs 231/2002). Infatti, gli interessi moratori decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data:

■ di «ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente»;

■ di «ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento», ovvero «quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi»;

■ «dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data» (articolo 4, comma 2 del Dlgs 231/2002).

Riguardo al computo dei termini, «non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, mentre si computa quello finale» e «se il termine scade in giorno



festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo» (Assonime 14 luglio 2014, n. 23, in base al regolamento Cee n. 1182/71 del 3 giugno 1971, articolo 2963 del Codice civile sul computo del termine).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atlante della penalizzazione

I riferimenti per gli interessi di mora

Periodo	Tasso base	Maggiorazione	Tasso interesse mora	Gazzetta ufficiale di pubblicazione della Comunicazione del Mef (articolo 5, comma 2, Dlgs n. 231/02)
dall'1/1/2006 al 30/6/2006	2,25%	7%	9,25%	n. 10 del 13 gennaio 2006
dall'1/7/2006 al 31/12/2006	2,83%	7%	9,83%	n. 158 del 10 luglio 2006
dall'1/1/2007 al 30/6/2007	3,58%	7%	10,58%	n. 29 del 5 febbraio 2007
dall'1/7/2007 al 31/12/2007	4,07%	7%	11,07%	n. 175 del 30 luglio 2007
dall'1/1/2008 al 30/6/2008	4,20%	7%	11,20%	n. 35 del 11 febbraio 2008
dall'1/7/2008 al 31/12/2008	4,10%	7%	11,10%	n. 169 del 21 luglio 2008
dall'1/1/2009 al 30/6/2009	2,50%	7%	9,50%	n. 26 del 2 febbraio 2009
dall'1/7/2009 al 31/12/2009	1,0%	7%	8,00%	n. 199 del 28 agosto 2009
dall'1/1/2010 al 30/6/2010	1,0%	7%	8,00%	n. 40 del 18 febbraio 2010
dall'1/7/2010 al 31/12/2010	1,0%	7%	8,00%	n. 190 del 16 agosto 2010
dall'1/1/2011 al 30/6/2011	1,0%	7%	8,00%	n. 31 del 8 febbraio 2011
dall'1/7/2011 al 31/12/2011	1,25%	7%	8,25%	n. 165 del 18 luglio 2011
dall'1/1/2012 al 30/6/2012	1,0%	7%	8,0%	n. 22 del 27 gennaio 2012
dall'1/7/2012 al 31/12/2012	1,0%	7%	8,0%	n. 162 del 13 luglio 2012
dall'1/1/2013 al 30/6/2013	0,75%	8%	8,75%	n. 14 del 17 gennaio 2013
dall'1/7/2013 al 31/12/2013	0,50%	8%	8,50%	n. 166 del 17 luglio 2013
dall'1/1/2014 al 30/6/2014	0,25%	8%	8,25%	n. 51 del 3 marzo 2014
dall'1/7/2014 al 31/12/2014	0,15%	8%	8,15%	n. 167 del 21 luglio 2014
dall'1/1/2015 al 30/6/2015	0,05%	8%	8,05%	n. 12 del 16 gennaio 2015
dall'1/7/2015 al 31/12/2015	0,05%	8%	8,05%	n. 168 del 22 luglio 2015
dall'1/1/2016 al 30/6/2016	0,05%	8%	8,05%	n. 19 del 25 gennaio 2016
dall'1/7/2016 al 31/12/2016	0%	8%	8,0%	n. 178 del 1° agosto 2016
dall'1/1/2017 al 30/6/2017	0%	8%	8,0%	n. 18 del 23 gennaio 2017